

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 18/01/2016

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37696-tutela-ripristinativa-vulnus-arrecato-conseguimento-utilitas-annullamento-provvedimento-e-danno-equivalente>

Autore: Lazzini Sonia

Tutela ripristinatoria vulnus arrecato conseguimento utilitas annullamento provvedimento e danno equivalente

ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., il danno è risarcibile soltanto laddove esso consiste in un danno/evento ingiusto (sentenza numero 939 dell' 11 luglio 2015 pronunciata dal Tar Lombardia, Brescia)

Sonia Lazzini

tale essendo quello consistente nella lesione di un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento,

che fonda la sussistenza di una posizione soggettiva: deve trattarsi, dunque, di un danno che presuppone la titolarità di un interesse apprezzabile, differenziato, giuridicamente rilevante e che inerisce al contenuto stesso della posizione sostanziale;

secondo altra pronuncia del Consiglio di Stato (sez. V, 2 febbraio 2008 n. 490) "il danno, per essere risarcibile, deve essere certo e non meramente probabile, o comunque deve esservi una rilevante probabilità del risultato utile" e ciò è quello che "distingue la *chance* risarcibile dalla mera e astratta possibilità del risultato utile, che costituisce aspettativa di fatto, come tale irrisarcibile";

invero, la giurisprudenza ha ancorato il risarcimento del danno cd. "da perdita di *chance*" a indefettibili presupposti di certezza dello stesso, escludendo il caso in cui l'atto, ancorché illegittimo, abbia determinato solo la perdita di una "eventualità" di conseguimento del bene della vita. E infatti, in tale ultimo caso, risulta pienamente esaustiva la tutela ripristinatoria offerta dall'annullamento e dalle sue conseguenze (in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 3 agosto 2004 n. 5440; sez. V, 25 febbraio 2003 n. 1014; sez. VI, 23 luglio 2009 n. 4628; Cass. civ., sez. I, 17 luglio 2007 n. 15947);

in ogni caso, non si è ritenuto configurabile un danno risarcibile per equivalente, allorché, per effetto dell'annullamento del provvedimento

amministrativo, vi sia ripetizione della attività amministrativa, e quindi il ripristino della *chance* del concorrente (Cons. Stato, sez. V, 8 febbraio 2011 n. 854; 24 gennaio 2011 n. 462; 28 agosto 2009 n. 5105);

in definitiva, può affermarsi che, nelle ipotesi di risarcimento del danno da provvedimento illegittimo, la prova dell'esistenza del danno medesimo interviene in base ad una verifica del caso concreto che faccia concludere per la sua "certezza", la quale presuppone, *in primis*, l'esistenza di una posizione giuridica sostanziale della quale possa assumersi essere intervenuta una lesione e in secondo luogo l'esistenza stessa di una lesione;

circa il primo profilo: nel caso dei procedimenti di **gara** d'appalto o di concorso pubblico (*di nuovo, le due fattispecie vengono anche qui equiparate: NdE*), la posizione giuridica sostanziale del partecipante assurge sicuramente ad interesse legittimo (pretensivo) con riferimento all'ammissione a partecipare alla **gara** o alle prove del concorso medesimo, ovvero in relazione ad una valutazione delle prove o dell'offerta svolte non immune da vizi di legittimità: tali situazioni giuridiche, tuttavia, possono ricevere tutela eminentemente sul piano ripristinatorio, mediante annullamento del provvedimento illegittimo.

Ciò in quanto, nell'interesse legittimo pretensivo, l'oggetto della posizione, tale da definirne il contenuto sostanziale (nel cd. lato interno della relazione) non è un "bene" già esistente nel patrimonio giuridico del titolare, bensì la stessa possibilità di conseguimento di un'*utilitas* per il tramite dell'esercizio del potere amministrativo (Cons. Stato, sez. IV, 3 agosto 2011 n. 4644): l'eventuale "vulnus" arrecato alla posizione giuridica - afferendo, con tutta evidenza, ad una situazione dinamica di possibilità di conseguimento di una *utilitas* - non può che ricevere riparazione se non per il tramite di una tutela del tipo ripristinatorio, per mezzo, cioè, dell'annullamento dell'atto, che consente il riesercizio del potere amministrativo, e quindi il ristabilirsi della "*chance di conseguimento dell'utilità finale*": in definitiva, in tanto sussiste l'interesse ad agire per la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno per equivalente, in quanto il ricorrente non possa più conseguire il predetto risultato utile per effetto della tutela ripristinatoria

N. 00939/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00486/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

(...)

FATTO e DIRITTO

1. Nell'atto introduttivo del giudizio, depositato il 4 maggio 2012, il ricorrente Dr. ricorrente espone in fatto:

- di aver inviato in data 1.12.2011 la propria domanda di partecipazione al concorso per Dirigente Analista per il Servizio Sistemi informativi aziendali dell'ASL di Bergamo, mediante PEC consegnata e accettata in pari data;
- di non aver più avuto alcuna comunicazione al riguardo sino a verificare inaspettatamente il 21.2.2012, sul sito *internet* dell'ASL di Bergamo, la pubblicazione della graduatoria: il che stava a significare che il concorso si era svolto a sua insaputa;
- di aver, pertanto, inviato il giorno successivo, sempre via PEC, una richiesta di chiarimenti all'ASL.

Quest'ultima, con nota 8 marzo 2012, dava atto che la mancata protocollazione della domanda non era imputabile al ricorrente ed era dovuta esclusivamente a inconvenienti tecnici aziendali, senza - tuttavia - che risultasse alcun profilo di intenzionalità o negligenza; l'ASL faceva, altresì, presente di essere "disponibile, anche tramite il proprio assicuratore, a valutare una eventuale domanda di risarcimento dei danni" potenzialmente patiti dal ricorrente medesimo.

In diritto, egli sostiene l'illegittimità della propria esclusione e chiede il risarcimento del danno "tradizionalmente definito come perdita di *chance*", ravvisando nel caso di specie tutti gli elementi costitutivi della responsabilità dell'ASL, quali: la condotta illecita della P.A. (di cui la citata nota

8.3.2012 costituirebbe confessione stragiudiziale); il nesso di causalità rispetto al danno subito; la possibilità superiore al 50% di vincere il concorso, stante il *curriculum* formativo e professionale del ricorrente (rispetto per es. a quello del concorrente risultato vincitore) e il ridotto numero di partecipanti (quindici) presentatisi alla prova scritta.

Quanto all'entità del danno risarcibile, in ricorso si afferma innanzitutto che la sua liquidazione "deve avvenire in via equitativa" ai sensi dell'art. 1226 c.c., non potendo essere provato nel suo preciso ammontare e circa il suo calcolo si indicano i seguenti parametri:

- i. differenza tra reddito attuale e reddito oggetto della *chance*, cioè quello mediamente percepito da un dirigente ASL di Bergamo (differenza assommante a poco meno di 20.000 euro annui);
- ii. moltiplicazione di tale importo annuo per il numero di anni (22) residui rispetto all'età pensionabile del ricorrente (attualmente: 68), per un totale complessivo di poco meno di 215.000 euro;
- iii. possibilità di assunzione ai sensi dell'art. 9 legge n. 3/2003 presso altro Ente e conseguente maggiore importo (retribuzione media di un Dirigente della Regione Lombardia ammontante a 72.000 euro annui), per un differenziale a fine rapporto di lavoro di 590.000 euro;
- iv. determinazione in via equitativa tra i due valori minimo e massimo di cui sopra, pari a € 402.305.

2. Resiste al ricorso l'ASL di Bergamo, che, con memoria depositata il 15 giugno 2012, eccepisce preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, poiché – stando alla stessa prospettazione di parte ricorrente – nella specie non sussisterebbe alcuna attività provvedimento dell'Amministrazione.

L'ASL contesta poi la ricorrenza del requisito della colpa e, quanto al risarcimento da perdita di *chance*, sostiene che la forma più immediata di riconoscimento di tale tipologia di danno è quella in forma specifica e rappresenta nel contempo, sotto questo profilo, che con comunicazione 10 maggio 2012, trasmessa anche al ricorrente, è stato avviato il procedimento di autotutela volto alla rinnovazione delle operazioni concorsuali con la partecipazione anche del Dott. ricorrente: il che escluderebbe la sussistenza di danno alcuno in capo a quest'ultimo.

L'ASL conclude, pertanto, per il rigetto del ricorso.

3. Dopodiché e in vista dell'odierna udienza di discussione le parti hanno svolto le seguenti difese:

- l'11 maggio 2015, il ricorrente ha prodotto la suindicata nota 10 maggio 2012;
- il 13 maggio 2015, l'ASL ha depositato deliberazione 6 luglio 2012, n. 804, con cui il Direttore generale ha annullato gli atti della procedura selettiva *de qua* e ha ammesso il ricorrente al concorso, precisando che la nuova convocazione sarà estesa ai soli partecipanti presenti allo svolgimento della prima prova scritta e integrata con il ricorrente, allo scopo, esplicitato in motivazione, di "garantire le medesime *chance*"; nonché la successiva deliberazione 6 agosto 2012, n. 967, di approvazione della nuova graduatoria, in cui il ricorrente figura al 5° posto su 6 concorrenti;
- il 22 maggio 2015, il ricorrente ha depositato memoria in cui controdeduce all'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'ASL, richiama pronunce del Consiglio di Stato in tema di perdita di *chance* nel frattempo intervenute e insiste per la liquidazione del danno a tale titolo, secondo gli stessi importi già indicati e quantificati nel ricorso introduttivo;

- in pari data, l'ASL ha depositato a sua volta breve memoria in cui dà atto che il ricorrente ha partecipato al concorso rinnovato collocandosi al quinto posto della graduatoria, pubblicata sul B.U.R.L. 10.10.2012 e così divenuta definitiva: il che dimostrerebbe l'insussistenza del danno;

- ancora nello stesso giorno 3 giugno 2015 le parti si sono scambiate rispettive memorie di replica, nelle quali il ricorrente sostiene dal canto suo che la partecipazione al secondo concorso non esclude l'evento lesivo costituito dalla mancata partecipazione al primo concorso, stante l'oggettiva diversità tra i due (differenza di prove, differenza temporale); l'ASL insiste a sua volta sulla giurisdizione dell'AGO, evidenza che nella graduatoria del secondo concorso (indetto, peraltro, a distanza ravvicinata dal primo) figurano ai primi due posti gli stessi concorrenti collocati al primo e secondo posto di quello annullato, il che dimostrerebbe che, al più, il dr. ricorrente si sarebbe potuto classificare al terzo posto del primo concorso; inoltre, la mancata impugnazione della graduatoria del secondo concorso da parte dello stesso Dr. ricorrente ne priverebbe l'interesse in ordine alla proposta domanda risarcitoria; in ogni caso, "la tempestiva rinnovazione della procedura e la recessiva collocazione in graduatoria alle spalle dei concorrenti partecipi anche alla prima selezione esclude qualsivoglia possibile avveramento di un danno da lesione della *chance* in pregiudizio del signor ricorrente".

4. Indi, il ricorso è passato in decisione senza ulteriore discussione orale tra i difensori presenti in udienza.

5.1. Ciò premesso, il Collegio deve preliminarmente disattendere l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'ASL resistente, in quanto il fatto stesso che per porre rimedio all'errore (la natura tecnica del quale è irrilevante, come esattamente osservato, sul punto, da parte ricorrente) da cui è conseguita l'esclusione del ricorrente medesimo, l'ASL abbia, comunque, fatto espressa applicazione del principio squisitamente pubblicistico dell'autotutela della P.A. e abbia adottato un provvedimento di auto-annullamento degli atti della procedura selettiva già esperita (ivi compreso quello di approvazione della relativa graduatoria) sta plasticamente a dimostrare – seppur *a contrario* – come il danno di cui qui si controverte trovi la sua (asserita) scaturigine in un'attività di natura geneticamente provvedimentale dell'ASL stessa.

Donde la giurisdizione di questo Giudice.

5.2. Quanto al merito della controversia, l'originaria domanda di annullamento degli stessi atti di cui sopra, successivamente auto-annullati dall'ASL in corso di causa con richiamo anche alla proposizione del presente gravame, risulta - attualmente e con ogni evidenza - improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

5.3. In ordine, poi, all'ulteriore domanda risarcitoria per perdita di *chance*, che costituisce il fulcro del *thema decidendum*, il Collegio deve rilevare che la ricognizione giurisprudenziale contenuta nella memoria 22 maggio 2015 di parte ricorrente non appare esaustiva, in quanto non comprende il più recente punto d'approdo del Consiglio di Stato *in subiecta materia*.

Si tratta della sentenza Sez. IV 20/01/2015, n. 131, resa sempre in relazione a una procedura concorsuale: che in quel caso procedurafosse riferita a una **gara** d'appalto, anziché a un concorso per l'accesso a un pubblico impiego non muta qualitativamente l'identità delle questioni giuridiche da affrontare e risolvere né il valore dei principi di carattere evidentemente generale ivi affermati, con incidenza particolarmente rilevante sulla presente controversia, poiché si tratta di principi che

sorreggono la riforma di una sentenza di questa stessa Sezione che aveva, viceversa, condannato l'Amministrazione appaltante (e appellante al Consiglio di Stato) al risarcimento del danno.

5.4. Si tratta, peraltro, di principi già affermati dalla stessa Sez. IV (2 aprile 2012, n. 1957), con specifico riferimento, questa volta, a una procedura concorsuale per l'accesso a un pubblico impiego (proprio a quello di Consigliere di Stato): il che dimostra la fondatezza dell'affermazione svolta in conclusione del precedente capo 5.3.

Di seguito, si riepilogano le principali enunciazioni di principio contenute nelle menzionate decisioni nn. 1957/2012 e 131/2015 del Giudice amministrativo d'appello:

a) ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., il danno è risarcibile soltanto laddove esso consiste in un danno/evento ingiusto, tale essendo quello consistente nella lesione di un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, che fonda la sussistenza di una posizione soggettiva: deve trattarsi, dunque, di un danno che presuppone la titolarità di un interesse apprezzabile, differenziato, giuridicamente rilevante e che inerisce al contenuto stesso della posizione sostanziale;

b) secondo altra pronuncia del Consiglio di Stato (sez. V, 2 febbraio 2008 n. 490) "il danno, per essere risarcibile, deve essere certo e non meramente probabile, o comunque deve esservi una rilevante probabilità del risultato utile" e ciò è quello che "distingue la *chance* risarcibile dalla mera e astratta possibilità del risultato utile, che costituisce aspettativa di fatto, come tale irrisarcibile";

c) invero, la giurisprudenza ha ancorato il risarcimento del danno cd. "da perdita di *chance*" a indefettibili presupposti di certezza dello stesso, escludendo il caso in cui l'atto, ancorché illegittimo, abbia determinato solo la perdita di una "eventualità" di conseguimento del bene della vita. E infatti, in tale ultimo caso, risulta pienamente esaustiva la tutela ripristinatoria offerta dall'annullamento e dalle sue conseguenze (in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 3 agosto 2004 n. 5440; sez. V, 25 febbraio 2003 n. 1014; sez. VI, 23 luglio 2009 n. 4628; Cass. civ., sez. I, 17 luglio 2007 n. 15947);

d) in ogni caso, non si è ritenuto configurabile un danno risarcibile per equivalente, allorché, per effetto dell'annullamento del provvedimento amministrativo, vi sia ripetizione della attività amministrativa, e quindi il ripristino della *chance* del concorrente (Cons. Stato, sez. V, 8 febbraio 2011 n. 854; 24 gennaio 2011 n. 462; 28 agosto 2009 n. 5105);

e) in definitiva, può affermarsi che, nelle ipotesi di risarcimento del danno da provvedimento illegittimo, la prova dell'esistenza del danno medesimo interviene in base ad una verifica del caso concreto che faccia concludere per la sua "certezza", la quale presuppone, *in primis*, l'esistenza di una posizione giuridica sostanziale della quale possa assumersi essere intervenuta una lesione e in secondo luogo l'esistenza stessa di una lesione;

f) circa il primo profilo: nel caso dei procedimenti di **gara** d'appalto o di concorso pubblico (*di nuovo, le due fattispecie vengono anche qui equiparate: NdE*), la posizione giuridica sostanziale del partecipante assurge sicuramente ad interesse legittimo (pretensivo) con riferimento all'ammissione a partecipare alla **gara** o alle prove del concorso medesimo, ovvero in relazione ad una valutazione delle prove o dell'offerta svolte non immune da vizi di legittimità: tali situazioni giuridiche, tuttavia, possono ricevere tutela eminentemente sul piano ripristinatorio, mediante annullamento del provvedimento illegittimo.

Ciò in quanto, nell'interesse legittimo pretensivo, l'oggetto della posizione, tale da definirne il contenuto sostanziale (nel cd. lato interno della relazione) non è un "bene" già esistente nel

patrimonio giuridico del titolare, bensì la stessa possibilità di conseguimento di un' *utilitas* per il tramite dell'esercizio del potere amministrativo (Cons. Stato, sez. IV, 3 agosto 2011 n. 4644): l'eventuale "vulnus" arrecato alla posizione giuridica - afferendo, con tutta evidenza, ad una situazione dinamica di possibilità di conseguimento di una *utilitas* - non può che ricevere riparazione se non per il tramite di una tutela del tipo ripristinatorio, per mezzo, cioè, dell'annullamento dell'atto, che consente il riesercizio del potere amministrativo, e quindi il ristabilirsi della "*chance di conseguimento dell'utilità finale*": in definitiva, in tanto sussiste l'interesse ad agire per la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno per equivalente, in quanto il ricorrente non possa più conseguire il predetto risultato utile per effetto della tutela ripristinatoria;

g) circa il secondo profilo, l'esistenza di una lesione sussiste laddove vi sia quantomeno "*una rilevante probabilità del risultato utile*" frustrata dall'agire illegittimo dell'amministrazione. In particolare, l'esame della sussistenza del danno da perdita di *chance* interviene:

- o attraverso la constatazione in concreto della sua esistenza, ottenuta attraverso elementi probatori (ad esempio, con riferimento alle gare d'appalto, si è in presenza di un contratto eseguito o in esecuzione, che avrebbe dovuto essere certamente eseguito da una diversa impresa, in luogo di quella beneficiaria di aggiudicazione illegittima);

- o attraverso una articolazione di argomentazioni logiche, che, sulla base di un processo deduttivo rigorosamente sorvegliato, inducono a concludere per la sua sussistenza;

- ovvero ancora attraverso un processo deduttivo secondo il criterio, elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, del c.d. "*più probabile che non*" (Cass. civ., n. 22022/2010), e cioè "alla luce di una regola di giudizio che ben può essere integrata dai dati della comune esperienza, evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali" (Cass., sez. III civ., n. 22837/2010).

Nel caso, ad es., di esclusione dalla **gara**, al fine di ottenere il risarcimento del danno da perdita di *chance*, occorre fornire prova certa in ordine alla circostanza che l'offerta del concorrente illegittimamente escluso sarebbe stata quella che avrebbe comportato l'attribuzione dell'aggiudicazione al concorrente medesimo, di modo che questi si vede privato sia del "lucro", derivante dall'esecuzione del contratto, sia dell'acquisizione di un elemento curriculare positivo, da far valere in ulteriori e successive procedure di **gara**.

5.5. In applicazione dei sopraesposti principi giurisprudenziali, occorre escludere la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti ivi stabiliti al fine di riconoscere al ricorrente il risarcimento, da questi richiesto, del danno da perdita di *chance*; e ciò in quanto:

aa) egli ha già conseguito la tutela ripristinatoria consistente nella riedizione del potere amministrativo sotto forma di ripetizione del concorso aperto alla sua partecipazione, con conseguente ripristino della sua *chance* di vincerlo (cfr. lettere "c" e "f" del precedente capo 5.4.).

E sotto il profilo giuridico/ontologico non fa differenza alcuna che tale tutela ripristinatoria sia stata assicurata dall'esercizio dell'autotutela da parte dell'Amministrazione a seguito della proposizione della presente azione giurisdizionale, anziché dalla statuizione giudiziale emessa in sede di pronuncia su detta azione, poiché ciò che rileva è che i/il provvedimenti/o lesivi/o siano/stato effettivamente eliminati/o dal mondo giuridico e che a tale eliminazione sia seguita la ripetizione dell'attività amministrativa di tipo concorsuale e, con essa, il concreto ripristino della *chance* del concorrente;

bb) ne consegue il sopravvenire del difetto di interesse del ricorrente ad agire per la condanna dell'ASL al risarcimento del danno per equivalente (cfr. parte conclusiva della predetta lett. "f", in combinato disposto con la lett. "d" dello stesso capo 5.4.);

cc) in ogni caso, il fatto storico che il ricorrente si sia classificato solo al quinto posto su 6 concorrenti nel concorso rinnovato, ampiamente alle spalle dei due concorrenti che già erano risultati primo e secondo nel concorso auto-annullato dall'ASL [e, aggiunge il Collegio, avendo conseguito il maggior punteggio per titoli, ma il punteggio minore - *ex aequo* con l'ultimo classificato - nelle prove di esame (punti 62 totali)] esclude la ravvisabilità degli indefettibili indici di certezza del danno lamentato (cfr. lett. "c" del capo 5.4.) e consente, altresì, di escludere - alla luce del criterio del "più provabile che non" (di cui alla lett. "g" dello stesso capo) - anche la sussistenza di "una rilevante probabilità del risultato utile", essendo solo uno il posto messo a concorso;

dd) lo stesso fatto storico costituisce, dunque, la smentita "per tabulas" di una delle principali affermazioni su cui poggia la pretesa del ricorrente e cioè che egli sarebbe stato dotato di una possibilità superiore al 50% di vincere il concorso, per cui la sua situazione rientra nel caso di perdita non già di una *chance* effettiva, bensì di una mera "eventualità" di conseguimento del bene della vita consistente nella vincita del concorso, eventualità rispetto alla quale risulta pienamente esaustiva la sola tutela ripristinatoria (cfr. lett. "c" del capo 5.4.), già conseguita nel caso di specie;

ee) in definitiva, la posizione vantata dal ricorrente è giuridicamente qualificabile alla stregua di una aspettativa di fatto, come tale irrisarcibile (cfr. lett. "b" capo 5.4.).

6. Conclusivamente, sulle domande proposte dal ricorrente così occorre statuire:

- la domanda di annullamento degli atti del concorso di cui alla deliberazione 7.10.2011, n. 1044 va dichiarata improcedibile;

- improcedibile e comunque infondata va dichiarata la domanda di risarcimento del danno per perdita di *chance*.

Le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente, tenuto conto del principio della soccombenza e della complessiva condotta processuale della parte soccombente, che ha insistito - anche con istanza di prelievo - nel coltivare l'originaria domanda di risarcimento del danno, dopo aver conseguito la tutela ripristinatoria consistente nella riedizione del concorso e dopo la sua ricordata collocazione in posizione ampiamente non utile nella nuova graduatoria.

Infine, la quantificazione delle spese di lite non può che essere rapportata (secondo la misura indicata in dispositivo) al valore della controversia di poco superiore a 400.000 euro, così come ribadito, anche in sede di memoria finale, dallo stesso ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide sullo stesso:

I. dichiara improcedibile la domanda annullatoria di cui in epigrafe;

II. dichiara improcedibile e, comunque infondata, l'ulteriore domanda risarcitoria;

III. condanna il ricorrente a rifondere all'A.S.L. della Provincia di Bergamo le spese di giudizio che liquida in € 4.000,00 (quattromila/00) netti, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente, Estensore

Stefano Tenca, Consigliere

Mara Bertagnolli, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **11/07/2015**

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)